FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0035/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0014/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Francesco Tuccari - Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0014/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale con atto del 5 agosto 2026, prot. 3127/861pfi25-26/PM/vcf;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, assunta nella riunione del 22 luglio 2026 e pubblicata, unitamente alla motivazione, con il Comunicato ufficiale n. 5 del 30 luglio 2026 del medesimo Comitato regionale, comunicata alla Procura federale in data 31 luglio 2026, resa all'esito del deferimento n. 861 pfi 25-26 del 30 giugno 2026 a carico del sig. Gianluca Stefanucci e della società S.S. San Giovanni A.S.D.;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 2 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano; sono presenti l'Avv. Luca Zennaro per il reclamante e l'Avv. Nicola Paolini per la società S.S. San Giovanni A.S.D.; è presente altresì il Sig. Spartaco Ventura;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1) Il procedimento trae origine dagli accadimenti verificatisi al termine della gara S.S. San Giovanni A.S.D. – C.S.D. Zarja A.S.D., disputata a Trieste il 29 novembre 2025 e valevole per il girone A del campionato Under 19 Juniores provinciali organizzato dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

Nel referto di gara il direttore di gara, sig. Massimiliano Cauto della sezione arbitrale di Trieste, ha attestato che, dopo il triplice fischio finale, il calciatore n. 2 della C.S.D. Zarja A.S.D., sig. *Omissis*, ha minacciato la squadra avversaria, ha rivolto insulti razzisti al calciatore n. 9 della S.S. San Giovanni A.S.D., sig. *Omissis*, ha mancato di rispetto al direttore di gara con insulti e minacce di morte e ha insultato il portiere della S.S. San Giovanni A.S.D. per la sua stazza corporea, continuando a inveire contro l'ufficiale di gara e contro il pubblico mentre abbandonava il terreno di giuoco.

Nel medesimo referto il direttore di gara ha dato atto di avere ammonito, al quarantesimo minuto del primo tempo, l'allenatore della C.S.D. Zarja A.S.D. sig. Igor Zobec per avere tenuto un continuo comportamento inaccettabile, di avere allontanato il massaggiatore della medesima società e di avere segnalato che il pubblico ospite insultava il direttore di gara e la squadra avversaria.

Con la decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 35 del 4 dicembre 2025 della Delegazione provinciale di Gorizia, il Giudice sportivo territoriale ha inflitto al calciatore *Omissis* la squalifica per dieci giornate di gara effettive.

2) Avverso tale decisione ha proposto reclamo la C.S.D. Zarja A.S.D., deducendo che il proprio calciatore, seduto in panchina, aveva incrociato alcuni calciatori avversari i quali, in quel frangente, stavano insultando il pubblico dello Zarja con gravi offese alla

minoranza linguistica, e che egli aveva soltanto reagito alle offese ricevute rivolgendo un insulto al portiere della formazione avversaria, senza mai pronunciare frasi di natura discriminatoria.

Con ordinanza collegiale assunta all'esito dell'udienza del 23 dicembre 2025 la Corte sportiva d'appello territoriale ha disposto un approfondimento istruttorio, chiedendo alla Procura federale di sentire gli allenatori e i dirigenti in lista di entrambe le squadre, il portiere della S.S. San Giovanni A.S.D. sig. *Omissis*, il calciatore sig. *Omissis* e il direttore di gara.

Nel procedimento n. 42 pfi-of 25-26 la Procura federale ha conseguentemente audito, tra gli altri, i sigg. *Omissis* e *Omissis* per la S.S. San Giovanni A.S.D., i sigg. *Omissis* e *Omissis* per la C.S.D. Zarja A.S.D., i calciatori *Omissis* e *Omissis* e, in data 20 gennaio 2026, il direttore di gara sig. Massimiliano Cauto.

Nel corso di tale audizione il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del referto e del relativo supplemento, ha precisato che gli insulti razzisti rivolti dal calciatore *Omissis* al calciatore *Omissis* consistevano nelle frasi "*Omissis*" e "*Omissis*", udite a una distanza di due o tre metri e in posizione frontale, e ha riferito di avere personalmente sentito il medesimo calciatore *Omissis* rivolgere al portiere *Omissis* l'espressione "*Omissis*", soggiungendo tuttavia di non essere a conoscenza della ragione per la quale il *Omissis* si era rivolto a costui con detta frase.

Il direttore di gara ha precisato che tale frase fu pronunciata subito dopo il triplice fischio finale e prima dell'espulsione del calciatore *Omissis*, e che gli insulti razziali rivolti al calciatore *Omissis* furono da lui uditi mentre si trovava in posizione frontale rispetto ai due calciatori e a una distanza di due o tre metri.

Alla specifica domanda se il portiere *Omissis* avesse indirizzato al calciatore *Omissis* l'espressione "*Omissis*", il direttore di gara ha risposto testualmente: "Non confermo, perché non ho sentito tale frase".

Alla domanda se il medesimo *Omissis* avesse compiuto gesti volgari nei confronti delle donne presenti in tribuna, il direttore di gara ha risposto che ciò non gli risultava, in quanto, ove tale condotta fosse avvenuta e da lui vista personalmente, avrebbe assunto i provvedimenti del caso.

Il sig. *Omissis*, audito il 16 gennaio 2026, ha escluso di avere rivolto al calciatore *Omissis* la frase "*Omissis*", affermando che il proprio approccio si era limitato all'invito "*Omissis*", formulato nel momento in cui il predetto calciatore insultava con frase di discriminazione razziale il compagno di squadra *Omissis*, e ha riferito che a quel punto il *Omissis* reagiva nei suoi confronti dicendogli "*Omissis*".

Nel medesimo procedimento sono stati altresì auditi, in data 13 gennaio 2026, l'allenatore della S.S. San Giovanni A.S.D. sig. Maurizio De Castro e il dirigente accompagnatore della medesima società sig. Fabio Kanidisek, nonché, in data 16 gennaio 2026, il calciatore sig. *Omissis*.

Il sig. De Castro ha dichiarato di non avere visto quanto accaduto al termine della gara e di non essere a conoscenza né degli insulti razziali che sarebbero stati rivolti al proprio calciatore *Omissis* né dei gesti che sarebbero stati compiuti dal proprio portiere.

Il sig. Kanidisek ha riferito di essere stato intento, in quel frangente, ad accompagnare il proprio calciatore *Omissis* verso il centrocampo, ove erano posizionati quasi tutti i calciatori della società, e a prestare attenzione ai propri due calciatori di colore, e ha dichiarato che, a seguito dell'offesa da questi ricevuta, "posso garantire che il nostro calciatore non ha risposto ad alcuna provocazione se non lamentandosi veementemente dell'offesa ricevuta con l'atleta dello Zarja", aggiungendo che l'arbitro si trovava, nella circostanza, a pochi metri dal luogo del fatto.

Il sig. *Omissis* ha confermato di avere ricevuto l'insulto razziale, precisando di non essere in grado di riferire quale fosse il calciatore che lo aveva proferito, di non avere avuto alcuna reazione e di ricordare che, al momento dell'insulto, si trovavano accanto a lui il proprio portiere e altri compagni di squadra, senza nulla riferire in ordine a espressioni che sarebbero state pronunciate da quest'ultimo.

Con la decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 71 del 10 febbraio 2026 del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia la Corte sportiva d'appello territoriale ha respinto il reclamo della C.S.D. Zarja A.S.D. e ha confermato la squalifica di dieci giornate inflitta al calciatore *Omissis*.

Nella motivazione di tale pronuncia la Corte sportiva d'appello territoriale ha dato atto che il direttore di gara aveva dichiarato di non avere udito la frase pronunciata dal sig. *Omissis*, pur riportando quanto detto, in risposta, dal calciatore *Omissis*, e che l'insulto da quest'ultimo pronunciato nell'occasione, pacificamente ammesso in sede di reclamo, non aveva un significato autonomo, apparendo piuttosto connotato da un intento di reazione a un'offesa ricevuta.

Nella medesima motivazione si è altresì rilevato che, in fase di indagine e di istruttoria, era emersa una condotta ascrivibile al portiere della S.S. San Giovanni A.S.D., sostanziatasi, per quanto dichiarato da alcune delle persone sentite e in particolare dai sigg. *Omissis* e *Omissis*, in una espressione discriminatoria rivolta al calciatore *Omissis*, dalla quale era discesa la reazione di quest'ultimo, e si è per l'effetto disposta la trasmissione degli atti alla Procura federale per le verifiche del caso.

3) Con nota del 12 febbraio 2026 il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia ha trasmesso alla Procura federale la predetta decisione, con i relativi allegati, dando così avvio al procedimento n. 861 pfi 25-26.

Nel corso delle indagini la Procura federale ha audito il calciatore *Omissis* il 18 marzo 2026, il dirigente Diego Sussan e l'allenatore Igor Zobec della C.S.D. Zarja A.S.D., il calciatore *Omissis* e, in data 25 marzo 2026, il calciatore *Omissis*, tesserato per la C.S.D. Zarja A.S.D.

L'audizione del calciatore *Omissis*, minore di età, si è svolta con l'assistenza del sig. Diego Sussan, all'uopo delegato dal genitore dell'audito.

Il calciatore *Omissis* ha dichiarato che il portiere avversario si avvicinava e gli rivolgeva l'epiteto "*Omissis*", al quale egli rispondeva "*Omissis*", e che per tale frase l'arbitro lo espelleva senza tenere conto del comportamento del portiere; ha inoltre riferito di avere visto e sentito lo stesso *Omissis* rivolgere alla tifoseria dello Zarja, oltre agli epiteti "*Omissis*", "*Omissis*" e "*Omissis*", i consueti gesti con le mani, in presenza di donne, tra le quali la propria madre.

Il dirigente Diego Sussan ha riferito che, giunti nei pressi dell'area di rigore della porta prossima al cancelletto d'uscita, il portiere avversario, che egli ha poi appreso chiamarsi *Omissis*, si rivolgeva al giocatore Ruta con l'espressione "*Omissis*", al quale il Ruta, esasperato, ribatteva "*Omissis*".

L'allenatore Igor Zobec ha riferito che il portiere del San Giovanni, gridando, insultava senza apparente motivo il calciatore *Omissis* dicendogli "*Omissis*", e che il Ruta ribatteva "*Omissis*", precisando che nel frangente erano presenti anche il giocatore I. P. e il dirigente Sussan.

Il calciatore *Omissis*, subentrato allo stesso *Omissis* in prossimità del termine dell'incontro, ha dichiarato di essersi avviato con costui verso lo spogliatoio e di essere stato raggiunto da alcuni giocatori avversari che iniziavano a rivolgere loro epiteti razzisti, riconoscendo in particolare il portiere avversario *Omissis* mentre apostrofava il *Omissis* con l'epiteto "*Omissis*", ripetuto più volte, sino a che il *Omissis* ribatteva "*Omissis*".

Il medesimo *Omissis* ha altresì riferito di ricordare perfettamente che egli e il *Omissis* avevano commentato il comportamento dell'arbitro, il quale affermava di non avere udito le parole offensive usate dallo *Omissis* nei confronti del *Omissis*, benché occupasse una posizione a poca distanza dai due, di circa due o tre metri.

Quanto alle condotte tenute nei confronti del pubblico, lo stesso *Omissis* ha dichiarato che, prima dell'espulsione del *Omissis*, un gruppo di giocatori avversari era rimasto in campo rivolgendo espressioni offensive nei confronti degli spettatori dello Zarja presenti in tribuna, quali "*Omissis*", "*Omissis*" e "*Omissis*", e che, in particolare, lo *Omissis*, con gesti delle mani rivolti verso quei tifosi, imitava *omissis*, essendo tra i presenti alcune donne e in particolare la madre del *Omissis*.

È stata infine acquisita agli atti una dichiarazione scritta, sottoscritta da circa quaranta persone qualificatesi come famiglie, sostenitori e simpatizzanti dei giocatori dello Zarja Under 19, con la quale si segnalano gli atteggiamenti provocatori, di grave oltraggio alla minoranza slovena e di carattere sessista attuati da taluni giocatori del San Giovanni allo scadere dell'incontro.

4) Con atto di deferimento del 30 giugno 2026, prot. 33608/861pfi25-26/PM/rm, ritualmente notificato agli interessati, il Procuratore federale interregionale ha deferito al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia il sig. *Omissis*, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, in data 29 novembre 2025, al termine della predetta gara, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. A. R. l'espressione "*Omissis*", nonché per avere rivolto ai sostenitori della squadra ospite le espressioni "*Omissis*", "*Omissis*" e "*Omissis*", muovendo al contempo le mani in un gesto esplicito teso a simulare un atto sessuale orale.

Con il medesimo atto è stata deferita la società *Omissis*, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio calciatore.

Il Presidente del Tribunale federale territoriale ha fissato per la trattazione l'udienza del 22 luglio 2026, per la quale né il sig. *Omissis* né la società S.S. San Giovanni A.S.D. hanno depositato memorie difensive.

All'udienza sono comparsi il dott. Luca Ricatto e il dott. Claudio Cerroni quali rappresentanti della Procura federale, il sig. *Omissis* personalmente e il sig. Spartaco Ventura, presidente della S.S. San Giovanni A.S.D., ed è stato aperto il dibattimento previa presa d'atto dell'indisponibilità ad addivenire alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 del Codice di giustizia sportiva.

Il sig. Ventura ha rilevato l'eccessività delle contestazioni, osservando che non si era trattato di una partita accesa, che il pubblico ospite aveva precedentemente offeso i calciatori della squadra di casa, che in sede di indagine era stata ascoltata una parte soltanto e che il termine oggetto di contestazione doveva essere contestualizzato alla realtà locale.

Il sig. *Omissis*, da parte sua, ha rimarcato che la contestazione si fondava unicamente sulle dichiarazioni di tesserati di una parte soltanto, mentre l'arbitro non aveva sentito nulla, e si è per il resto richiamato alle dichiarazioni rese in sede di indagine.

All'esito della discussione la Procura federale ha chiesto, per il sig. *Omissis*, la squalifica per quattordici giornate da scontarsi in gare ufficiali e, per la società S.S. San Giovanni A.S.D., l'ammenda di euro 1.500,00, mentre i deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti rispettivamente ascritti.

Con la decisione assunta nella riunione del 22 luglio 2026, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 5 del 30 luglio 2026, il Tribunale federale territoriale ha ritenuto la parziale fondatezza del deferimento e ha irrogato al sig. *Omissis* la squalifica per quattro giornate, da scontare nel campionato di competenza, e alla società S.S. San Giovanni A.S.D. l'ammenda di euro 400,00.

5) Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale, chiedendo che, in riforma della pronuncia impugnata, siano ritenuti responsabili il sig. *Omissis* e la società S.S. San Giovanni A.S.D. degli addebiti loro contestati e siano agli stessi applicate, rispettivamente, la squalifica per quattordici giornate da scontarsi in gare ufficiali e l'ammenda di euro 1.500,00, ovvero, in subordine, le sanzioni ritenute giuste ed eque.

Il sig. *Omissis* e la società S.S. San Giovanni A.S.D., ritualmente intimati, non hanno depositato controdeduzioni. La

controversia è stata trattata all'udienza del 2 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza.

Nell'occasione è comparso l'avv. Luca Zennaro per la Procura Federale, il quale riportandosi ai contenuti del reclamo ha concluso con la richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura precisata nell'atto di reclamo; sono presenti anche l'Avv. Nicola Paolini che si costituisce in giudizio per la società S.S. San Giovanni A.S.D. e il presidente di questa, sig. Spartaco Ventura. Il Presidente della Corte ha richiamato l'avv. Paolini al rispetto dei limiti difensivi derivanti dalla costituzione tardiva. Il difensore ha chiesto la conferma della decisione del Tribunale federale territoriale in relazione ai capi della stessa favorevoli ai deferiti e il proscioglimento dalla residua incolpazione relativa all'episodio del gesto sessista rivolto dallo *Omissis* agli spettatori, osservando che difettano testimonianze dirette dell'episodio che possano confermare il contenuto dell'esposto dei sostenitori dello Zajra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6) Preliminarmente deve affermarsi l'inammissibilità della richiesta di proscioglimento presentata dalla difesa dei deferiti solo oralmente nel corso della discussione e non veicolata mediante la rituale impugnazione del capo della decisione di primo grado che ha sanzionato il calciatore per la condotta dallo stesso posta in essere e la Società per la conseguente responsabilità a essa riferibile.

È noto, infatti, che la scadenza del termine sancito dall'art. 103, primo comma, Codice di giustizia sportiva di tre giorni prima della data fissata per l'udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti, *"deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi"* (cfr., tra le tante, CFA, sez. I, n. 23/2025-2026).

Se è vero che la scadenza del termine non preclude la costituzione in giudizio che può avvenire anche direttamente e oralmente all'udienza di trattazione del reclamo, tuttavia imprescindibili esigenze di rispetto del contraddittorio e del principio della parità delle armi precludono la possibilità di ampliare la materia del contendere, consentendo soltanto mere difese riferite al capo della decisione gravato dalla parte reclamante (CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022).

Tanto premesso in rito, giova ricostruire, nei suoi tratti essenziali, l'impianto motivazionale della decisione impugnata, dal quale muovono le censure della Procura reclamante.

6.1) Il Tribunale federale territoriale ha premesso il richiamo al principio secondo cui il valore probatorio sufficiente ad appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

Ha quindi precisato che il criterio del "*più probabile che non*" deve essere operativamente declinato in una duplice attività di analisi, consistente in una prima valutazione di natura selettiva, volta a eliminare dal novero delle ipotesi possibili quelle meno probabili, e in un successivo vaglio, tra le ipotesi più probabili, di quella che, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.

Ha, inoltre, osservato che, attesa l'impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori, occorre valutare, nel caso di dichiarazioni dai contenuti contrapposti, tanto la credibilità soggettiva dei dichiaranti quanto l'oggettiva verosimiglianza del loro racconto, considerando altresì gli indici esterni o indiretti che possano assumere rilevanza, in un'ottica di valutazione complessiva e non parziale del quadro probatorio disponibile.

6.2) Tanto premesso, quanto al primo episodio, il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, che l'attività d'indagine svolta dalla Procura federale appariva in qualche misura incompleta, non essendo stato sentito alcun tesserato della S.S. San Giovanni A.S.D. al di là dello stesso incolpato, benché, come emerso nel procedimento definito dalla Corte sportiva d'appello territoriale, fossero presenti al momento dei fatti diversi calciatori di tale società, e che a fronte di tale lacuna il Tribunale non poteva sostituirsi alla Procura federale nella individuazione dei mezzi di prova, spettando all'organo procedente indicare, nell'atto di deferimento, i fatti accaduti, le norme violate e le fonti di prova relative ai sensi dell'art. 125 del Codice di giustizia sportiva.

Ha quindi affermato che le versioni dei fatti rese dal calciatore A. R. e dal sig. *Omissis*, opposte tra loro, dovevano trovare reciproca elisione in ragione dei potenziali interessi che le sorreggono.

Ha reputato dubbia l'attendibilità del calciatore A. R., per avere questi negato veridicità a circostanze di fatto compiutamente riportate a referto dal direttore di gara, e ha esteso il medesimo giudizio ai sigg. *Omissis* e *Omissis*, i quali, confermando quanto in precedenza dichiarato, avrebbero nuovamente negato le circostanze di fatto riportate nel referto arbitrale su cui si è fondata la decisione della Corte sportiva d'appello territoriale nei confronti del calciatore A. R., in un momento in cui non sussisteva più alcun interesse alla discolpa.

Ha, infine, ritenuto dirimente quanto *non* rilevato dal direttore di gara, definito "convitato di pietra" nella fase di indagine, osservando che non si comprende come sia possibile che il medesimo direttore di gara, posizionato alla distanza di un metro o al massimo due dalle persone coinvolte, non abbia potuto sentire il sig. Stefanucci *gridare più volte* l'espressione discriminatoria all'indirizzo del calciatore A. R., in un momento in cui egli stava valutando compiutamente quanto andava accadendo, tanto da assumere un provvedimento disciplinare nei confronti del solo A. R. e da riportare nel dettaglio, a supplemento di referto, la condotta di quest'ultimo, senza nulla dire con riguardo alla condotta del deferito.

Su tali basi il primo giudice ha concluso che l'ipotesi fattuale posta a fondamento dell'atto di deferimento non raggiunge il livello di probabilità richiesto dall'ordinamento sportivo e che essa, confrontata con l'ipotesi antagonista del "non detto", suffragata dalla condotta tenuta dal direttore di gara, appare recessiva o comunque non prevalente.

6.3) Quanto al secondo episodio, il Tribunale federale territoriale ha osservato che le dichiarazioni del calciatore A. R. riferiscono di espressioni discriminatorie rivolte agli spettatori e di gesti sessisti a essi indirizzati, mentre il calciatore *Omissis* attribuisce al sig. *Omissis* i soli gesti, e che i sigg. *Omissis* e *Omissis* nulla sono in grado di riferire direttamente al riguardo, avendo dichiarato il primo di avere avuto notizia dell'episodio dalla moglie, presente sugli spalti, e il secondo di non avere udito o visto nulla.

Ha valorizzato, altresì, la circostanza che il medesimo A. R., in sede di udienza dinanzi alla Corte sportiva d'appello territoriale, aveva dichiarato che il calciatore Stefanucci aveva rivolto "*gesti volgari a tutta la tribuna*" e non già espressioni discriminatorie, e che nell'atto di reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo le *"gravi offese lesive della minoranza linguistica*" erano ricondotte genericamente a *"giocatori avversari"* non meglio precisati.

Ha, per conseguenza, ritenuto non provato che il sig. *Omissis* avesse rivolto al pubblico presente sugli spalti espressioni discriminatorie, posto che, in disparte l'estemporanea dichiarazione di A. R., tali espressioni risulterebbero attribuibili, a tutto voler concedere, a calciatori della S.S. San Giovanni A.S.D. non precisamente identificabili.

Ha, per contro, ritenuto provata, secondo il criterio del "più probabile che non", la condotta consistita nel gesto indirizzato al pubblico della formazione avversaria, avuto riguardo alle dichiarazioni del calciatore *Omissis* e alla dichiarazione sottoscritta da circa quaranta spettatori, nonché all'ammissione dello stesso *Omissis* di essersi effettivamente recato, al termine della gara, in prossimità della rete metallica che divide il campo di giuoco dalla tribuna.

Ha, tuttavia, escluso la natura discriminatoria del gesto, per essere stato lo stesso rivolto indistintamente alle persone presenti tra il pubblico, non essendo possibile individuare quell'intento limitativo della dignità e della libertà personale che connota, con riferimento a uno o più specifici destinatari, la condotta sanzionata dall'art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, e lo ha ricondotto alla previsione dell'art. 4, comma 1, del medesimo Codice, irrogando la squalifica per quattro giornate e, alla società, l'ammenda di euro 400,00.

7) Con il primo profilo dell'unico e articolato motivo di reclamo la Procura federale deduce l'erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine alla ritenuta insussistenza della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riguardo all'espressione "*Omissis*" rivolta al calciatore A. R.

Lamenta, in particolare, che il primo giudice abbia ingiustamente svalutato le risultanze probatorie, valorizzando l'assenza di qualsiasi riferimento a insulti razziali nel referto arbitrale e ponendo in dubbio, senza alcuna ragione, l'attendibilità delle dichiarazioni rese in maniera obiettivamente coincidente dalla persona offesa e dai sigg. *Omissis* e *Omissis*, e che abbia erroneamente applicato il criterio di elisione reciproca delle versioni contrapposte, in contrasto con il principio secondo cui il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro non significa che esso non si sia verificato.

Il profilo è infondato, nei termini e con le precisazioni che seguono.

7.1) Occorre muovere dallo standard probatorio che governa l'accertamento della responsabilità disciplinare sportiva.

Su tale piano, è principio consolidato quello secondo cui, ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare sportiva, non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio proprio del processo penale, essendo sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, integrato dalla regola del "più probabile che non" e rafforzato dal canone del confortevole convincimento, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2021; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 60/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Tale regola di giudizio non equivale a un affievolimento dell'onere dimostrativo gravante sulla Procura federale, la quale resta tenuta a provare non soltanto la materialità storica della condotta, ma anche la sua riconducibilità all'incolpato, dovendo entrambi i profili essere autonomamente soddisfatti, con la conseguenza che il dubbio non altrimenti superabile ridonda in favore dell'incolpato (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Il rigore valutativo si impone, del resto, con maggiore intensità là dove venga in risalto la rilevante afflittività delle sanzioni irrogabili, quale è quella minima di dieci giornate prevista dall'art. 28, comma 2, per i comportamenti discriminatori (CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

7.2) Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, esse non costituiscono una prova *minoris generis* e possono, anche da sole, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, financo quando il dichiarante sia portatore di un interesse contrapposto a quello dell'incolpato (CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 76/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Proprio in ragione dell'attitudine dimostrativa a esse riconosciuta, la relativa dichiarazione onera il giudicante di una verifica più penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, tanto più stringente rispetto a quella riservata alle dichiarazioni di un testimone estraneo (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026).

Coglie pertanto nel segno, in diritto, la censura rivolta all'affermazione del primo giudice secondo cui le versioni rese dalla persona offesa e dall'incolpato "debbano trovare reciproca elisione, in ragione dei potenziali interessi che le sorreggono".

Tale affermazione si risolve, infatti, in una regola di esclusione a priori del mezzo dichiarativo, che non trova fondamento nell'art. 57, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e che, se accolta, priverebbe di ogni utilità il vaglio di attendibilità nella pressoché totalità delle fattispecie di offesa alla persona, nelle quali il contrasto tra le versioni dell'offeso e dell'offensore è *in re ipsa*.

Il rilievo non è tuttavia risolutivo ai fini dell'esito del giudizio, giacché, per quanto si dirà, l'esito assolutorio non discende da un'astratta insufficienza del mezzo dichiarativo, bensì dall'esito – negativo – di quel vaglio rafforzato di attendibilità che il quadro processuale imponeva.

7.3) Quanto al valore da assegnarsi agli atti ufficiali di gara, l'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara e ai relativi supplementi piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ma consente espressamente all'organo giudicante di utilizzare, ai fini probatori, gli atti di indagine della Procura federale.

Da tale disposizione la costante giurisprudenza di questa Corte ha tratto il principio secondo cui il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto alla presenza del direttore di gara, non assurge a prova legale anche del *quod non*, sicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro non implica di necessità che esso non si sia verificato, potendo la relativa prova essere desunta *aliunde* e, in particolare, dagli atti di indagine della Procura federale che il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 61 espressamente contempla (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 27/2025- 2026; CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Difatti, la mancata percezione dell'ufficiale di gara è cosa diversa dall'esclusione del fatto e non ne costituisce prova negativa, sicché incorre in errore il giudice che converta un elemento neutro in prova decisiva a discarico (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

Tanto si afferma in ragione del fatto che l'attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell'incontro oppure attratta da un episodio di gara che possa aver impedito la percezione contestuale di un *altro* fatto verificatosi in una diversa zona del terreno di gioco.

In questo contesto la giurisprudenza federale ha precisato che la mancata percezione costituisce elemento apprezzabile nel più generale giudizio di libero convincimento, segnatamente quando si tratti di condotta che, per contesto, prossimità spaziale, intensità percettiva e immediata connessione con l'intervento disciplinare dell'arbitro, appaia ragionevolmente destinata a essere percepita dall'ufficiale di gara (CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Ciò porta a ritenere che l'omessa refertazione di un segmento fattuale che le dichiarazioni descrivono come parte di un episodio unico e contestuale avvenuto nelle immediate vicinanze dell'arbitro e tale da suscitare l'attenzione di questi, renda quanto meno improbabile che l'episodio stesso si sia effettivamente svolto secondo modalità difformi da quelle indicate nel referto ufficiale.

7.4) Va parimenti corretta, in punto di fatto, l'affermazione del primo giudice secondo cui il direttore di gara sarebbe rimasto "convitato di pietra" nella fase di indagine.

Il sig. Massimiliano Cauto è stato, infatti, audito dalla Procura federale in data 20 gennaio 2026, nell'ambito dell'attività istruttoria delegata dalla Corte sportiva d'appello territoriale con l'ordinanza del 23 dicembre 2025, e il relativo verbale è ritualmente confluito negli atti del presente procedimento, ben potendo gli organi di giustizia sportiva valutare liberamente le prove raccolte in altro giudizio ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

In quella sede il direttore di gara non si è limitato a nulla riferire, ma ha positivamente dichiarato di avere udito il calciatore *Omissis* rivolgere al portiere *Omissis* la frase "*Omissis*", precisando espressamente di non essere a conoscenza della ragione per la quale il Ruta si era a lui rivolto con detta frase, e ha soggiunto, quanto all'espressione attribuita al deferito, "Non confermo, perché non ho sentito tale frase".

Nel corso dell'audizione veniva rivolta all'arbitro la precisa domanda se fosse vero che lo *Omissis* si è scagliato contro il calciatore avversario *Omissis* "insultandolo nuovamente e ad alta voce con le seguenti frasi *Omissis*" e che in tale frangente il *Omissis* provato dall'offesa ricevuta rispondeva "*Omissis*".

Nel contesto delineato la risposta a tale domanda assume una particolare valenza indiziaria. Il sig. Massimiliano Cauto dichiara *"non mi risulta che i fatti siano avvenuti come sopra descritti"* e afferma di aver sentito *Omissis* dire solo *"Omissis*". L'arbitro quindi non si limita ad affermare di non aver udito lo *Omissis* pronunciare *"Omissis"*, ma nega anche che il *Omissis* abbia pronunciato la prima parte della frase "*Omissis*".

L'espressione contestata al deferito non trova quindi conferma - neanche indiretta - nella testimonianza dell'arbitro che anzi la smentisce espressamente, il che conduce a ritenere che la refertazione dell'ufficiale di gara rifletta gli esiti di quanto positivamente accertato dal direttore di gara rispetto agli eventi accaduti in sua presenza (a due/tre metri).

Tale quadro legittima le perplessità manifestate dal primo giudice circa la verosimiglianza delle dichiarazioni con cui si afferma la concretezza di un epiteto ingiurioso (*omissis*) che si assume gridato ad alta voce e ripetutamente.

Alla ulteriore domanda se lo *Omissis* avesse compiuto gesti volgari nei confronti delle donne presenti in tribuna, il medesimo ufficiale di gara ha risposto di non averne avuto cognizione in quanto, ove tale condotta fosse avvenuta e da lui vista personalmente, avrebbe assunto i provvedimenti del caso.

In tal caso, il direttore di gara ammette apertamente di non aver visto l'episodio. La mancata percezione dell'ufficiale di gara non è dunque, nella specie, un silenzio inspiegato, ma una lacuna percettiva positivamente accertata e dichiarata; il che, se priva di fondamento il rilievo del primo giudice quanto all'asserita assenza dell'arbitro dall'istruttoria, non muta i termini del giudizio, come subito si dirà.

7.5) All'esito dell'autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie devolute con il reclamo, il Collegio perviene a conclusioni coincidenti con quelle del giudice di primo grado.

Il fatto contestato si colloca, per stessa prospettazione accusatoria, in un contesto spazio-temporale pienamente rientrante nella sfera di controllo del direttore di gara: la fase immediatamente successiva al triplice fischio finale, all'interno del terreno di gioco, alla presenza dell'ufficiale di gara che si trovava in posizione frontale rispetto ai contendenti e a una distanza di due o tre metri.

Il direttore di gara non è rimasto, in quel frangente, spettatore distratto: egli ha udito e refertato gli insulti razziali rivolti dal calciatore *Omissis* al calciatore *Omissis*, ne ha decretato l'espulsione, ha udito e refertato le minacce di morte a sé indirizzate e ha successivamente dettagliato la condotta di quel calciatore in un supplemento di referto.

Egli si è dunque dimostrato attento proprio alla matrice discriminatoria delle condotte, tanto da sanzionarla; e nondimeno nulla ha percepito quanto all'espressione che si assume proferita dal portiere della squadra ospitante, "gridando" e "ripetuta più volte" a distanza di uno o due metri da lui.

Ricorre pertanto, con particolare intensità, quella situazione nella quale la mancata percezione dell'ufficiale di gara costituisce elemento apprezzabile nel più generale giudizio di libero convincimento, trattandosi di condotta che, per contesto, prossimità spaziale, intensità percettiva e immediata connessione con l'intervento disciplinare dell'arbitro, appariva ragionevolmente destinata a essere percepita dall'ufficiale di gara (CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 81/2024- 2025; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

7.6) A ciò si aggiunge una discrasia tra la ricostruzione accusatoria e il contenuto positivo delle risultanze munite di fede privilegiata.

I quattro dichiaranti riferiscono infatti la replica del calciatore *Omissis* nella formulazione "*Omissis*", il cui primo segmento – la negazione della qualità evocata dall'epiteto – costituisce l'unico elemento del racconto idoneo a dimostrare che l'epiteto fu effettivamente pronunciato.

Il direttore di gara, che quella replica ha invece udito, la riferisce nei termini "*Omissis*"; e il referto, per parte sua, dà atto che il calciatore n. 2 dello Zarja "*Omissis*".

Anche il deferito, nella propria audizione, colloca la replica del *Omissis* nei soli termini "*Omissis"*. La discrasia non investe, dunque, un segmento marginale del racconto, ma cade precisamente sull'unico segmento della dinamica che una fonte terza ha direttamente percepito e che è documentato nell'atto munito di fede privilegiata.

Anche a voler ritenere che tale omissione non dimostri, di per sé, che la premessa negativa non sia stata pronunciata, resta fermo che essa priva di corroborazione esterna proprio quella specifica parte del racconto sulla quale riposa l'intera ricostruzione accusatoria, e assume perciò rilievo dirimente nel complessivo vaglio di attendibilità.

7.7) Neppure la pluralità delle dichiarazioni accusatorie vale a colmare tale deficit.

Le quattro dichiarazioni provengono tutte da soggetti riconducibili alla medesima società: la persona offesa, già sanzionata con dieci giornate di squalifica per gli insulti razziali proferiti nella stessa occasione; il dirigente accompagnatore; l'allenatore, ammonito nel corso della medesima gara per continuo comportamento inaccettabile; e un calciatore subentrato alla persona offesa pochi minuti prima.

L'audizione di quest'ultimo, minore di età, si è per di più svolta con l'assistenza del sig. Sussan, ossia di altro dichiarante d'accusa: circostanza che, pur imposta dalla minore età dell'audito, non consente di apprezzare quella dichiarazione come fonte pienamente

autonoma rispetto alle altre.

Mette conto considerare che le dinamiche relazionali che si innestano tra un calciatore di minore età e un dirigente della società di appartenenza possono determinare uno stato di soggezione emotiva derivante dall'influenza che il dirigente esercita sul minore, tale da indurlo a non assumere una posizione difforme dalla narrazione dei vertici societari, specie nel corso di un'audizione svoltasi alla presenza di questi.

In detto contesto, la convergenza dichiarativa, pur rilevante, non è di per sé sufficiente a degradare a irrilevanti gli elementi contrari, giacché il giudizio richiesto non è atomistico, ma complessivo, e deve verificare se quella convergenza resista al confronto con il referto, con la condotta immediatamente tenuta dalla persona offesa e con le dichiarazioni antagoniste (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Ulteriore elemento di incertezza è offerto dalla dichiarazione del calciatore *Omissis*, il quale riconduce l'espulsione del *Omissis* alle espressioni rivolte al portiere avversario, laddove la dichiarazione del direttore di gara la ricollega, in modo univoco, agli insulti razziali indirizzati al calciatore *Omissis*.

7.8) A fronte delle dichiarazioni accusatorie si collocano quelle di segno contrario acquisite agli atti.

Il dirigente accompagnatore della società deferita, sig. Kanidisek, il quale ha dichiarato di trovarsi in quel frangente accanto al proprio portiere per accompagnarlo verso il centrocampo, ha garantito che il medesimo "non ha risposto ad alcuna provocazione se non lamentandosi veementemente dell'offesa ricevuta con l'atleta dello Zarja".

Il calciatore *Omissis*, destinatario dell'insulto razziale e presente accanto al proprio portiere, ha confermato di avere subito l'offesa senza essere in grado di individuarne l'autore e nulla ha riferito in ordine ad espressioni pronunciate dal compagno di squadra.

L'allenatore De Castro ha dichiarato di non avere visto nulla.

Tali dichiarazioni non equivalgono, isolatamente considerate, alla prova positiva della mancata pronuncia della frase, e vanno anzi apprezzate con la cautela imposta dalla loro provenienza dalla società incolpata; esse assumono nondimeno rilievo nel giudizio complessivo, avuto riguardo alla prossimità dei dichiaranti e alla convergenza con gli ulteriori elementi di mancata corroborazione esterna sopra illustrati.

7.9) Non assume valore di accertamento, infine, il passaggio della decisione della Corte sportiva d'appello territoriale nel quale si dà atto che, in fase di indagine, era emersa una condotta ascrivibile al portiere della S.S. San Giovanni A.S.D.

Quella pronuncia, resa in un giudizio avente a oggetto la diversa posizione del calciatore *Omissis*, si esprime in termini espressamente dubitativi, riferendosi a una condotta "che si assume ascrivibile" al portiere e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura federale "per le verifiche del caso e per procedere, in ipotesi, secondo quanto di competenza".

Si tratta, dunque, di una segnalazione volta a sollecitare l'esercizio dell'azione disciplinare, non di un accertamento suscettibile di essere utilizzato quale elemento di prova nel presente giudizio.

7.10) Va, da ultimo, considerata la ritenuta incompletezza dell'attività istruttoria, sulla quale il primo giudice ha richiamato l'attenzione osservando che nel procedimento n. 861 pfi 25-26 non è stato sentito alcun tesserato della S.S. San Giovanni A.S.D. al di là dell'incolpato, benché fossero presenti al momento dei fatti diversi calciatori di tale società.

Il rilievo è in parte temperato dall'acquisizione dei verbali resi nel procedimento n. 42 pfi-of 25-26, utilizzabili ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nei quali sono stati auditi l'allenatore, il dirigente accompagnatore e il calciatore *Omissis* della medesima società, oltre al direttore di gara.

Resta nondimeno il fatto che nessuno dei calciatori della squadra ospitante presenti in campo al momento dei fatti – ai quali il calciatore *Omissis* attribuisce, in gruppo, la pronuncia di epiteti razzisti – è stato escusso.

L'incompletezza istruttoria non consente di desumere la falsità del racconto accusatorio, ma impedisce di verificarne e corroborarne i segmenti decisivi; e non può essere colmata mediante mere inferenze, riflettendosi pertanto sul mancato raggiungimento dello standard probatorio gravante sulla Procura federale (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

8) In presenza di un compendio probatorio così strutturato, gli elementi acquisiti non raggiungono, nella loro valutazione complessiva, il grado di ragionevole affidamento richiesto dal canone del confortevole convincimento (Collegio di garanzia dello

sport, SS.UU., n. 6/2016; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

8.1) Il racconto della persona offesa non ha superato il vaglio rafforzato di attendibilità cui era soggetto, né ha ricevuto corroborazione esterna dal contenuto positivo del referto e dalla dichiarazione del direttore di gara sull'unico segmento della dinamica da questi percepito, a fronte delle dichiarazioni di segno contrario acquisite in atti e della mancata escussione dei tesserati della società ospitante presenti al fatto.

Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale federale territoriale risultano, pertanto, confermate all'esito di tale autonomo apprezzamento, con le precisazioni in diritto svolte ai paragrafi 7.2 e 7.4 e senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla tenuta della motivazione della decisione impugnata.

8.2) La questione qualificatoria non assume, per conseguenza, carattere decisivo, non essendo stata raggiunta, in ordine alla materialità del fatto e alla sua attribuzione all'incolpato, la soglia probatoria richiesta per l'affermazione della responsabilità disciplinare.

Può nondimeno precisarsi, al solo fine di delimitare il quadro normativo, che a norma dell'art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

L'epiteto oggetto di contestazione, riferito all'appartenenza alla minoranza linguistica e nazionale slovena e accompagnato dall'aggettivazione ingiuriosa che lo qualifica, avrebbe recato *ex se*, e senza necessità di contestualizzazione, il significato di un insulto fondato su fattori protetti dalla disposizione – la lingua, la nazionalità e l'origine anche etnica – e sarebbe stato perciò lesivo del principio di non discriminazione presidiato dall'art. 2, comma 5, dello Statuto federale (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 53/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

Non avrebbe rilevato, in senso contrario, né l'argomento della necessaria contestualizzazione del termine alla realtà locale, né la circostanza che l'art. 14, comma 1, lettera n), e l'art. 25, comma 3, del Codice di giustizia sportiva menzionino espressamente l'origine territoriale, che l'art. 28, comma 1, non richiama, giacché l'epiteto non attinge una generica provenienza geografica, ma l'appartenenza a una minoranza linguistica e nazionale storicamente insediata, la cui tutela l'ordinamento generale assicura ai sensi dell'art. 6 della Costituzione e, per la minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia, con la legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9) Con il secondo profilo del motivo di reclamo la Procura federale deduce l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine alle espressioni "*Omissis*", "*Omissis*" e "*Omissis*" rivolte ai sostenitori della squadra ospite, nonché in ordine alla natura discriminatoria del gesto simulante un atto sessuale orale.

Il profilo è infondato.

9.1) Difatti, quanto alle espressioni verbali, la ricostruzione accusatoria non supera, con riguardo alla loro riferibilità individuale al deferito, la soglia dimostrativa richiesta e, quindi, non raggiunge un valore probatorio sufficiente ad appurare con ragionevole certezza la realizzazione dell'illecito disciplinare contestato.

Occorre, al riguardo, ribadire che altro è l'accertamento della materialità del fatto storico, e cioè che una determinata condotta abbia avuto luogo, altro è la sua imputazione soggettiva, ossia la riferibilità di quel fatto a un autore individualmente determinato.

I due piani, ancorché contigui, non sono sovrapponibili, sicché la prova raggiunta sul primo non si trasferisce automaticamente sul secondo: la regola del "più probabile che non", rafforzata dal canone del confortevole convincimento, deve essere soddisfatta in modo autonomo con riguardo a ciascun profilo e, segnatamente, esige indizi gravi, precisi e concordanti di natura individualizzante quando si tratti di ascrivere la condotta a un determinato tesserato (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Non è, del resto, predicabile nell'ordinamento disciplinare sportivo una ricostruzione accusatoria in termini di responsabilità cosiddetta "corale", la quale si porrebbe in contrasto con il principio di tipicità e personalità dell'illecito disciplinare sportivo e con il principio di legalità, cui l'ordinamento sportivo non è estraneo (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 23/2021; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 11/2024).

Nel caso di specie, l'unica dichiarazione che attribuisce personalmente al sig. *Omissis* le espressioni verbali rivolte al pubblico è quella della persona offesa A. R.

Il calciatore *Omissis*, per contro, riferisce che "un gruppo di giocatori avversari" era rimasto in campo rivolgendo tali espressioni

agli spettatori, e riconduce al solo *Omissis*, in modo individualizzante, i gesti delle mani.

I sigg. Sussan e Zobec nulla riferiscono direttamente sul punto, avendo il primo dichiarato di avere appreso dell'episodio dalla moglie, presente sugli spalti, e il secondo di non avere udito né visto alcunché.

La dichiarazione sottoscritta dai sostenitori della società ospite, a sua volta, imputa gli atteggiamenti di oltraggio alla minoranza e di carattere sessista a "taluni giocatori del San Giovanni", individuando nominativamente il portiere con riferimento al solo gesto oltraggioso.

Il direttore di gara ha dichiarato che l'episodio non gli risultava.

Vi è, inoltre, che lo stesso A. R., in sede di udienza dinanzi alla Corte sportiva d'appello territoriale, aveva riferito che il portiere avversario aveva rivolto "gesti volgari a tutta la tribuna", e che nell'atto di reclamo della C.S.D. Zarja A.S.D. le "gravi offese lesive della minoranza linguistica" erano ricondotte genericamente ai "giocatori avversari".

Ne discende che, mentre la materialità storica delle espressioni discriminatorie rivolte al pubblico è processualmente acquisita, difetta ogni elemento individualizzante idoneo a riferirne con sicurezza la paternità al deferito, e il dubbio, non altrimenti superabile, ridonda in suo favore.

La conclusione raggiunta sul punto dal primo giudice deve, pertanto, essere confermata.

9.2) Devono, del pari, trovare condivisione le valutazioni del Tribunale territoriale quanto al gesto imputato al deferito.

La materialità della condotta, consistita nel movimento delle mani simulante un atto sessuale orale rivolto verso la tribuna occupata dai sostenitori ospiti, è provata dalla dichiarazione del calciatore *Omissis*, dalla dichiarazione sottoscritta dai sostenitori e dall'ammissione dello stesso deferito di essersi recato, al termine della gara, in prossimità della rete metallica che divide il campo di giuoco dalla tribuna, e non è oggetto di specifica censura.

Quanto alla qualificazione, la sussunzione nell'art. 28, comma 1, presupporrebbe che il gesto risultasse inequivocabilmente riconducibile a un pregiudizio fondato su un fattore protetto, e segnatamente sul sesso dei destinatari (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022).

Tale requisito non ricorre nella specie, essendo stato il gesto rivolto indistintamente all'intera tribuna e non a uno o più destinatari selezionati in ragione del sesso, sicché la presenza di donne tra gli spettatori, pur accrescendo l'offensività della condotta, non vale a mutarne la matrice, che è di volgarità e di dileggio verso la tifoseria avversaria nel suo complesso.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ricondotto la condotta all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, norma autosufficiente e di chiusura del sistema, la cui violazione è rilevante in via autonoma (CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025), risultando il gesto del tutto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono connotare ogni rapporto, anche quello con il pubblico, comunque riferibile all'attività sportiva.

Il profilo relativo alla specie della sanzione applicata dal primo giudice, che l'art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva àncora alle sole lettere a), b), c), d), f), g) e h) dell'art. 9, comma 1, con esclusione della lettera e) (CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027), non è stato devoluto alla cognizione di questa Corte, non avendo le parti deferite proposto reclamo e non avendo la Procura federale formulato censure al riguardo.

10) Dal rigetto dei profili che precedono discende, in via consequenziale, l'infondatezza del reclamo anche nella parte concernente la posizione della società S.S. San Giovanni A.S.D., della quale la Procura federale ha chiesto la rimodulazione della sanzione in termini più aderenti alla pluralità e alla gravità dei comportamenti posti in essere dal calciatore deferito.

La responsabilità contestata alla società ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva – disposizione che, nel testo vigente, non reca più l'avverbio "oggettivamente", presente nel previgente art. 4, comma 2, e che il combinato disposto con l'art. 7 consente oggi di leggere in termini di responsabilità aggravata e presunta, permeabile alla dimensione della colpa organizzativa (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 91/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024) – ha natura derivata e si commisura all'ampiezza e alla gravità delle condotte in concreto accertate a carico del tesserato (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Poiché il perimetro dell'accertamento resta quello definito dal primo giudice, essendo state respinte tutte le censure volte ad ampliarlo, viene meno il presupposto sul quale la richiesta di rimodulazione era costruita, e la sanzione pecuniaria irrogata in primo grado non può essere aumentata.

11) In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la decisione impugnata trovare conferma, nei termini e con le precisazioni di cui in motivazione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Domenico Giordano — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce